



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Via Orlando Costa - **89823 FABRIZIA (VV)**

Distretto Scolastico N. 9 – Tel. e fax 0963/315834 – Codice fiscale: 96014340796 – Codice Meccanografico: VVIC80700B

Peo: vvic80700b@istruzione.it – Pec: vvic80700b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icfabrizia.gov.it

Oggetto: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PRGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D. LGS. N° 81/2008

Progetto: “Interventi edificio scolastico Cassari (comune di Nardodipace) ed edificio scolastico Mongiana (comune di Mongiana)”

C.U.P.

C.1)I88G10000700007;

C.2)I88G10000690007;

C.3)I88G10000670007;

C.4)I88G10000680007;

C.5)I88G10000660007

C.I.G. Z3509DCED0

(PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”– Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”2007-2013.) - Importo Complessivo €. 349.894,16

L’anno Duemilatredecim il giorno ventitre del mese di ottobre in Fabrizia, tra il:

- **Dott.ssa Tiziana Furlano**, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Fabrizia, di seguito indicato come “**Committente**” ed il tecnico:

- **Ing. Gregorio PEZZO**, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia al n. 642A con studio professionale in Vibo Valentia via M. Preti n. 26, cod. fisc. PZZ GGR 80R08 F537R P. IVA 03167990799, di seguito denominato “**Professionista**”,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l’incarico professionale di:

1. progetto definitivo;
2. progetto esecutivo;
3. piano di sicurezza e di coordinamento;
4. direzione lavori, misura e contabilità;
5. coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera
6. collaudo tecnico amministrativo.

L’incarico è relativo al progetto indicato in oggetto.

ART. 2

PROGETTAZIONE

1. La progettazione si articolerà, nel rispetto dei vincoli tutori ed inibitori esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, in definitiva ed esecutiva;

Handwritten signatures and initials on the right margin.

2. Il Progetto Definitivo redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza dei servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze ove previsto dalle vigenti normative;
- i) piano particellare di esproprio ove previsto dalle vigenti normative;
- j) elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
- k) computo metrico estimativo;
- l) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- m) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera l).

3. Il Progetto Esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- k) piano particella di esproprio ove previsto dalle vigenti normative;

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, e quadro di incidenza della manodopera è un documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto Lgs. 9 aprile 2008, n° 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).



5. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
6. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

ART. 3

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA'

La parte incaricata si impegna ad effettuare, nell'ambito dell'incarico di Direzione Lavori le seguenti prestazioni:

1. Direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori, misura, contabilità e liquidazione delle opere eseguite con redazione di tutti i documenti tecnici amministrativi e contabili inerente l'esecuzione dei lavori in parola, con visite periodiche in cantiere come indicato nell'offerta tecnica economica, che costituisce parte integrante del presente atto, seppur non allegata;
2. Adempimento agli obblighi e compiti stabiliti dal D.P.R. 207/2010 ed in particolare dal Titolo XI del medesimo regolamento e dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
3. Direzione Lavori;
4. Assistenza dei lavori;
5. Contabilità e liquidazione dei lavori, ordini di servizio di competenza, verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori;
6. Denuncia Enti assicurativi e corrispondenza generale;
7. Eventuali perizie suppletive, di variante, di assestamento;
8. Eventuali verbali nuovi prezzi e atti di sottomissione;
9. Pratiche per spostamento linee aeree e condotte interrate di servizi pubblici;
10. Pratiche per prove su materiali impiegati nei lavori;
11. Assistenza al collaudo statico;
12. Assistenza al collaudo impianti;
13. Conto finale e relazione finale del Direttore dei Lavori;
14. Richiesta di dichiarazione liberatoria agli Enti Assicurativi e Previdenziali e richiesta pubblicazione "avviso ad opponendum";
15. Trasmissione di tutta la documentazione necessaria al collaudatore per il collaudo tecnico amministrativo ed assistenza alle operazioni di collaudo finale e/o redazione del Certificato di regolare esecuzione;
16. Trasmissione di tutti gli atti di contabilità di lavori, verbali e ordini di servizio;
17. Eventuali pratiche per concessioni, autorizzazioni, pareri e nulla osta in conseguenza di varianti in corso d'opera e/o perizie suppletive e di variante;
18. Verifica e rispetto del programma lavori.

ART. 4

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA' - PRESCRIZIONI

1. Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, nonché l'assistenza al collaudo, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, tuttora vigente per quanto non in contrasto col D. Lgs. 163/2006, e assumere la responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal Regolamento medesimo nei riguardi della Direzione lavori;
2. Il professionista solleva il Comune da ogni conseguenza giuridica relativa alla realizzazione di tutti i lavori per tutti gli oneri ed adempimenti che, ai sensi di legge e del presente atto, lo stesso è chiamato a svolgere;

T. F. L.

3. Il professionista ha l'obbligo di mettere a disposizione della Stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto, il gruppo di lavoro eventualmente indicato in sede di gara;
4. E' fatto obbligo al professionista di visitare il cantiere come indicato nell'offerta fatta in sede di gara e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessit , annotandolo nel giornale dei lavori e comunicando via fax o via email l'esito della visita entro 3 (tre) giorni lavorativi;
5. Qualora ricorrano le cause di sospensione dei lavori di cui al D.P.R. n. 207/2010, il verbale di sospensione dovr  avere i contenuti di cui al comma 4 del citato articolo, ed in particolare dovr  indicare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione il D.L. dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 30 (trenta) giorni accertando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo in parola ed adottando le necessarie consequenziali disposizioni;
6. Il professionista   tenuto a presentare al Responsabile del procedimento, con cadenza mensile, delle relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati, corredate di fotografie delle fasi pi  importanti del lavoro;
7. Il Responsabile del procedimento si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico;
8. Qualora il direttore dei lavori non ottemperasse, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive fissate dal Responsabile del procedimento, quest'ultimo proceder  con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

ART. 5

COORDINAMENTO SICUREZZA

Nell'ambito dell'incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori, il professionista si impegna ad applicare tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori in cantiere, che a titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito indicate:

1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verifica l'idoneit  del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivit  nonch  la loro reciproca informazione;
4. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
6. sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
7. nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, il Coordinatore per l'Esecuzione redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predisponde il Fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del decreto;
8. in relazione all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione trasmetter , prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare dei lavori agli organi di vigilanza competenti per territorio, nel caso in esame alla A.S.L. Vibo Valentia ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia;

[Handwritten signature]
TFL

9. Il coordinatore si impegna:

- a) All'acquisizione delle eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 131 del D.lgs. n. 163/06;
- b) All'acquisizione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. n. 163/06,
- c) All'acquisizione del Documento sulla Valutazione dei Rischi da Interferenze (DVRI), previsto dall'Art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/08;
- d) Alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a) del medesimo decreto;
- e) All'acquisizione della dichiarazione circa l'organico medio annuo ed i contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'art. 90, comma 9 lett. b) del decreto;

10. Il professionista si impegna ad avere particolare cura nella revisione definitiva del fascicolo, con riguardo alle indicazioni necessarie da reperire in sito, alle reti tecnologiche e alle relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto di intervento.

ART. 6

COORDINAMENTO SICUREZZA - MIGLIORIE ED ADEGUAMENTI

1. In nessun caso, le proposte di miglioria al Piano di Sicurezza e Coordinamento, avanzate dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs.n. 163/06, possono comportare modifiche in aumento dei prezzi di aggiudicazione o dei costi degli oneri di sicurezza come già determinati nel progetto esecutivo;
2. Le proposte di cui al comma precedente sono accettate dal Coordinatore per l'Esecuzione che, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo e ne da comunicazione al Committente, all'Impresa, al Direttore dei Lavori ed al R.U.P..
3. Il Coordinatore in fase di Esecuzione, si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) ed all'allegato XVI del D. Lgs 81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
4. Il Coordinatore in fase di Esecuzione, si obbliga a svolgere le attività di cui all'art. 92, comma 1, lettera c) del D. Lgs 81/08, nei casi in cui vi sia maggiore onere alle attività di coordinamento, organizzazione ed informazione, derivanti da varianti al Piano di Sicurezza e Coordinamento od al Programma dei Lavori, oppure nella organizzazione degli stessi od ancora per l'intervento di nuove maestranze ;
5. Il Committente, a mezzo del RUP, si impegna a fornire al professionista Direttore Lavori/Coordinatore Sicurezza copia delle proposte di variante di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 prima della loro approvazione o esecuzione. Il professionista si impegna ad eseguire gli atti di propria competenza entro 10 giorni dalla comunicazione.

ART. 7

COORDINAMENTO SICUREZZA - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

1. E' compreso nell'incarico l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 163/06, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.
2. Sono comprese nell'incarico le relazioni periodiche che il committente, a mezzo del RUP, può chiedere in qualsiasi momento, sia sulle metodologie adottate nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento che sulle tecniche di sicurezza adottate nelle lavorazioni in variante al progetto approvato.
3. Sono compresi nell'incarico gli incontri periodici, in cantiere o presso l'ufficio della direzione lavori, che il Committente a mezzo del RUP o del Direttore dei Lavori e lo stesso Coordinatore possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali, che pregiudichino l'andamento dei lavori.
4. Le parti si obbligano a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenze delle parti stesse.

*T. Fal...
T. Fal...
T. Fal...*

ART. 8

TERMINI E DURATA DELL'INCARICO

Ai fini della stima della durata dell'incarico si riportano i seguenti dati:

1. il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
2. il certificato di collaudo finale dovrà essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Le prestazioni a carico del professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente documento e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle opere.

ART. 9

PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell'esecuzione dell'incarico, si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento, una penale di € 100,00 (centoeuro), previa contestazione fatta anche via fax o via e-mail dal Responsabile unico del Procedimento.
2. Le penali saranno da trattarsi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora nelle fasi di esecuzione dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, il Responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni svolte sino alla data della revoca.
4. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi, nell'emissione degli atti di competenza della Direzione lavori o del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dovessero comportare il pagamento di interessi all'appaltatore e/o altri danni al Committente, il professionista sarà tenuto a rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute a tale titolo.

ART. 10

COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il compenso contrattuale è di €. 18.952,10 (diciottomilanovecentocinquante/10) al netto del ribasso del 52,02% sull'importo di € 39.500,00 posto a base di gara (aumentato dell'IVA e oneri previdenziali).
2. Il compenso professionale sarà corrisposto in base alle prestazioni effettivamente svolte nel seguente modo:
 - a) progettazione definitiva, esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione a finanziamento perfezionato ed approvazione del-progetto esecutivo;
 - b) 90% dell'onorario maturato calcolato ad ogni SAL emesso ed in proporzione all'importo dei lavori risultante dal SAL stesso.
 - c) il saldo (residuo 10%) delle competenze professionali maturate avverrà, dopo il favorevole collaudo tecnico amministrativo ex art. 141 del D.Lgs. 163/06, purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dallo schema di contratto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture o fatture pro-forma ed in ogni caso non prima di 15 giorni dall'erogazione del corrispettivo da parte dell'Autorità di Gestione, sempre e comunque dopo le verifiche Equitalia e DURC contributivo.
4. La fattura, in unico esemplare e comprensiva di ogni e qualsiasi spesa e competenza, sarà emessa dal professionista incaricato, all'atto del relativo mandato di pagamento.
5. Gli oneri fiscali (INARCASSA e I.V.A.) saranno a carico del Committente.

Art. 11

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 la parte incaricata dovrà essere munita, a far data dall'approvazione del progetto definitivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e

THM
Fede Gpa

sino al loro collaudo. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera l'Ente dal pagamento della parcella professionale.

ART. 12
CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, ferma la normativa pubblicistica in materia di incarichi professionali e di settore, si richiama il codice civile.

Ogni eventuale controversia, che dovesse sorgere in conseguenza della presente convenzione, è deferita alla competente autorità giudiziaria.

ART. 13
ALLEGATI


Si allega il verbale di aggiudicazione del 28 ottobre 2013.

La presente scrittura privata è costituita da sette pagine;

Fabrizia , li 28 ottobre 2013

Il Professionista

(Ing. Gregorio PEZZO)



Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Tiziana Furlano)

